

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Art.1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità generali per il conferimento a professionisti esterni all'Amministrazione di uno dei seguenti servizi legali:

a) rappresentanza legale dell'Ente, da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della Legge 09/02/1982, n°31, in un arbitrato od in una conciliazione, ovvero in procedimenti giudiziari, dinanzi ad organi giurisdizionali od autorità pubbliche (art.56, comma 1°, lett.h), nn. 1.1.) e 1.2), D.Lgs. 31/03/2023, n°36);

b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lett.a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, ai sensi dell'art.1 della Legge 09/02/1982, n°31 (art.56, comma 1°, lett.h), n. 2), D.Lgs. 31/03/2023, n°36);

c) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (art.56, comma 1°, lett.h), n. 5), D.Lgs. 31/03/2023, n°36).

2. I servizi legali, sopra identificati, rientrano fra quelli esplicitamente esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 31/03/2023, n°36 (cc.dd. <<contratti esclusi>>, di cui all'ALLEGATO I.1, art.2, lett.m), D.Lgs. cit.) e quest'ultimo - per brevità, d'ora in avanti, denominato "Codice" - prevede, "...qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.", che l'affidamento avvenga "...tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3." (art.13, comma 5°, "Codice"), ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

3. La presente regolamentazione trova, in particolare, applicazione, solo allorché venga in rilievo un contratto d'opera intellettuale (artt.2229 e ss., cod. civ.), che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale e, comunque, a fronte di "...un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e la rappresentanza in una singola causa ad es.)" [Parere Consiglio di Stato – Commissione speciale Numero 02017/2028 dello 03/08/2018].

4. La disciplina degli affidamenti di servizi legali nei settori ordinari, individuati mediante richiamo diretto all'allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014 (appalti di servizi legali, con soglia di rilevanza europea pari ad euro 750.000), esula, invece, da quella del presente regolamento, trovando, piuttosto, applicazione, per tale tipologia di servizi, le disposizioni del "Codice" e le previsioni particolari individuate dall'art.127 dello stesso ("Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati").

Art.2 – Elenco di avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, è istituito un qualificato Elenco di avvocati esterni (di seguito, denominato solo "short list"), cui sarà possibile attingere, per le specifiche necessità di cui al precedente art.1, comma 1°.
2. La "short list" è costituita, previo apposito Avviso da pubblicare tanto sul sito *web* istituzionale dell'Ente, che su quelli degli Ordini professionali degli avvocati, i cui ambiti territoriali coincidono con quello dell'Azienda UsI Umbria 1 (Foro di Perugia e Foro di Spoleto).
3. La "short list", suddivisa in sezioni differenziate per ambito giuridico e tipologia di contenzioso, ha "validità triennale" dalla data del provvedimento di sua iniziale approvazione, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, e rimane, comunque, aperta a nuove domande di iscrizione, che possono, pertanto, pervenire anche dopo l'iniziale scadenza fissata nell'Avviso pubblico. Trattandosi di elenco aperto, sarà cura dell'Ufficio Legale e Anticorruzione provvedere, con cadenza di norma annuale, ad istruire le domande *medio tempore* pervenute, proponendo al Direttore Generale l'aggiornamento della "short list" con apposito provvedimento.
4. La "short list" resta pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Ente, unitamente alla presente disciplina, al modello della domanda di iscrizione ed allo schema di contratto di affidamento.
5. L'inserimento del legale del libero foro in detta "short list" avviene, solo per una più agevole consultazione, seguendo l'ordine alfabetico del cognome, non dà origine ad una graduatoria e non comporta, in ogni caso, l'insorgenza per l'Azienda d'alcun vincolo di sorta, costituendo, piuttosto, condizione preferenziale, ai fini dell'affidamento degli incarichi professionali di cui all'odierna regolamentazione: il Direttore Generale, riconoscendo, infatti, il carattere essenzialmente fiduciario (*intuitus personae*) che connota il pertinente contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt.2229

e ss., cod. civ.), potrà, dunque, formalizzare il mandato defensionale anche ad un avvocato non iscritto in Elenco, nel rispetto, comunque, dei requisiti previsti dall'Art.3.

Art.3 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco di avvocati esterni

1. Possono chiedere l'iscrizione nella “short list” gli avvocati esterni all'Ente che, alla data di presentazione della domanda, siano, tra l'altro, in possesso dei requisiti ed assumano gli impegni di seguito indicati:

- a) regolare iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni, per le vertenze giudiziali/stragiudiziali con “Scaglione” fino ad € 26.000,00, e da almeno dieci anni, per le vertenze giudiziali/stragiudiziali con “Scaglione” da € 26.000,01 in su, per quelle di valore indeterminabile (art.5, comma 6°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i.) e per i procedimenti penali;
- b) avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e Materia/e per la/e quale/i si chiede l'iscrizione nella/e rispettiva/e Sezione/i dell'Elenco – così come meglio identificate nella domanda di iscrizione –, da dimostrare a mezzo *curriculum professionale*, compilato secondo quanto previsto al successivo art.4, comma 2°;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributivi previdenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art.94, comma 6° e dell'Allegato II.10, Art.1 del “Codice”;
- d) adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.3, Legge 13/08/2010, n°136 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto stesso, secondo quanto prevede il comma 9-bis dell'art.3 citato;
- e) essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la professione forense;
- f) avere copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni, ex art.12, Legge 31/12/2012, n°247 e s.m.i.;
- g) non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie giudiziali e/o extragiudiziali contro l'Ausl Umbria 1, ovvero rinunciare, al momento del conferimento dell'incarico, a proseguire nella predetta attività professionale ed impegnarsi, comunque, a comunicare, anteriormente al redigendo mandato, ogni ipotetica situazione di conflitto di interessi/incompatibilità a difendere e rappresentare le ragioni dell'Ausl Umbria 1;

- h) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- i) non aver riportato condanne penali per reati commessi contro una Pubblica Amministrazione, non oggetto di riabilitazione, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, nonché di provvedimenti di natura disciplinare adottati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- j) riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte dell'Ausl Umbria 1;
- k) riconoscere che l'iscrizione nella "short list" determina, in linea di principio, l'obbligo per il professionista di accettare, a titolo di remunerazione delle attività di assistenza "giudiziali" e/o "stragiudiziali" espletate, un compenso pari ai "minimi tariffari", ritraibili dal vigente D.M. 10/03/2014, n°55 (così come modificato dal D.M. 13/08/2022, n°147), tramite consentita variazione in diminuzione del 50% dei parametri "medi" (art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. cit.), esplicitamente indicati in ciascuna "Tabella" allegata allo stesso decreto;
- l) impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati, alle informazioni ed ai requisiti comunicati.

2. Tutti i "requisiti di iscrizione", anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1°, formano, in ogni caso, materia di dichiarazione ex artt.46 e 47, d.p.r. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., compilanda dal professionista, in sede di trasmissione della "domanda di iscrizione": si evidenzia, in particolare, che *"Nelle procedure di affidamento" di servizi "di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti."* (art.52, comma 1°, "Codice").

Art.4 – Domanda di iscrizione nell'Elenco di avvocati esterni

1. L'iscrizione nella "short list" avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato, da presentarsi in via telematica, ai sensi dell'art.38, D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente pubblicato sulla sua pagina *web*.

2. L'istanza, sottoscritta dal professionista con firma digitale ex art.65, D.Lgs. 07/03/2005, n°82, deve contenere:

- dichiarazione ex artt.46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti e l'assunzione degli impegni espressamente indicati nella “domanda di iscrizione”;
- *curriculum professionale*, in formato europeo, datato e firmato elettronicamente in formato PAdES, che rispetti il D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., non contenga dati personali e sensibili e dettagli l'esperienza maturata in riferimento alla/e Materia/e prescelta/e per l'iscrizione nella/e relativa/e Sezione/i dell'Elenco, mediante l'indicazione:
 - del sintetico oggetto dei patrocini legali conferiti, specificando, ove esistenti, quelli affidati da Enti Pubblici, con menzione del numero di “ruolo generale”;
 - degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza, specificando, ove esistenti, quelli conferiti da Enti Pubblici;
 - delle eventuali docenze universitarie e/o di quelle in convegni e seminari;
 - delle eventuali pubblicazioni giuridiche edite a stampa;
 - dei master conseguiti o degli altri titoli di specializzazione posseduti;
 - di ogni altra informazione ritenuta, comunque, idonea a dimostrare l'esperienza e la professionalità acquisita, sempre in riferimento alla/e Materia/e prescelta/e;
- documento d'identità in corso di validità.

3. Saranno escluse automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione e/o dalle informazioni richieste.

Art.5 – Cancellazione dall'Elenco di avvocati esterni

1. La cancellazione dalla “short list” è disposta dall'Azienda, nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;
- b) abbia successivamente perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente, in pendenza d'altro incarico a favore dello Stesso;
- e) si sia, comunque, reso responsabile di grave inadempienze, tali da inficiare il rapporto fiduciario sottostante al mandato conferitogli.

2. La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso, connessi alla causa.

Art.6 – Procedura per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.50, comma 1°, lett.b) del “Codice”, l'affidamento dei servizi legali, per le necessità dell'Ente, di cui all'art.1, comma 1°, avviene tramite selezione dalla “short list” degli operatori qualificati, sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi riferite alla materia oggetto del contenzioso, ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione col committente, in relazione alla medesima materia oggetto di controversia (Parere funzione consultiva ANAC numero 23 del 25/05/2022).

2. Costituisce requisito *ad substantiam* del perfezionando contratto di prestazione d'opera intellettuale la “preventiva” pattuizione con il legale del libero foro dell'erogando compenso per le prestazioni professionali (art.2233, comma 1°, cod. civ., ed art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31/12/2012, n°247), il tutto in riferimento alle “TABELLE PARAMETRI FORENSI”, attualmente contenute nel D.M. 10/03/2014, n°55, così come modificato dal D.M. 13/08/2022, n°147.

3. In ottemperanza al “principio del risultato”, che include, altresì, “...*il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo...*”, ex art.1, comma 1° del “Codice”, al legale incaricando sarà, in linea generale, proposto, tramite apposita modulistica (schema di contratto di affidamento), un compenso professionale pari ai “MINIMI TARIFFARI VIGENTI” (rif. art.4, comma 1°, III° periodo, D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.): qualsiasi deroga a detto postulato economico dovrà, pertanto, essere dettagliatamente motivata, per iscritto, dal libero professionista, in guisa tale da giustificare chiaramente ogni scostamento dai relativi parametri.

4. All'incaricando patrocinatore, oltre al “compenso” come sopra computato, saranno, in ogni caso, riconosciute anche tutte le documentate “spese”, di cui all'art.2, comma 2°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i. .

5. Alla pattuizione del compenso segue, quindi, la Deliberazione d'incarico del Direttore Generale, che si configura, tuttavia, come atto meramente interno dell'amministrazione, giacché il vero e proprio mandato difensivo coincide con il rilascio della “procura alle liti” e la sottoscrizione degli atti difensivi.

6. L'incarico professionale costituisce oggetto di apposita pubblicazione sul sito *web* aziendale, coerentemente alla disciplina dettata dall'Art.8, comma 5°.

7. Nel rispetto del “principio di rotazione”, di cui all'art.49 del “Codice”, l'Amministrazione, s'impegna a garantire l'equa ripartizione degli incarichi tra professionisti iscritti nella relativa Sezione della “short list”, evitando, pertanto, il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di loro, ed a salvaguardare, nel contempo, però, anche il “principio di efficacia” dell'attività amministrativa (art.1, comma 1°, Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i.).

E', in particolare, evidente che la consequenzialità di incarichi (come in occasione delle diversi fasi o gradi di un giudizio) o la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, induce l'Amministrazione a prediligere un “affidamento diretto”, in favore del teorico “contraente uscente”.

8. L'art.49, comma 5° del “Codice” consente, in ogni caso, di “...*derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*”.

Art.7 – Pagamento del compenso professionale

1. La liquidazione delle competenze professionali avverrà alla conclusione dell'iter giudiziale per cui è stato preventivamente pattuito il compenso, salva la possibilità per il legale di chiedere un “acconto” sulle proprie spettanze, da intendersi, comunque, a scomputo del totale importo convenuto.

2. Poiché “*Il compenso è liquidato per fasi.*” (art.4, comma 5°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i.), ove, per qualsivoglia ragione, l'incarico di patrocinio legale non venisse condotto fino al termine del giudizio, il concordato onorario professionale verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta. Qualora, in particolare, il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale, ovvero con un accordo di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato esattamente in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.

3. Il pattuito compenso non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili (es., proposizione di “motivi aggiunti” di ricorso): è, quindi, sempre esclusivo onere del professionista rappresentare, per iscritto, l'insorgere di oggettive ragioni che determinano necessità di variazione in incremento, rispetto agli iniziali accordi.

4. Il professionista, prima di emettere FATTURA ELETTRONICA, deve, in ogni caso, trasmettere all'Ente parcella pro-forma, necessaria, tra l'altro, ad acquisire, in coerenza alle interne procedure contabili, numero d'ORDINE, che dovrà, poi, essere puntualmente riportato nel definitivo documento contabile.
5. L'Ente, verificata la congruità a quanto pattuito ed eseguito, autorizza, quindi, il professionista ad inoltrare FATTURA ELETTRONICA, che dovrà essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Codice Univoco Ufficio di IPA: UF9FAJ).
6. L'Azienda provvede al pagamento della fattura, tramite Determina Dirigenziale, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di sua ricezione (art.4, commi 2° e 5°, lett.b), D.Lgs. 09/10/2002, n°231 e s.m.i.).

Art.8 – Tutela della protezione dei dati personali

1. Per il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti dai professionisti, l'Azienda s'uniforma integralmente a quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n°196 e s.m.i., dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 10/08/2018, n°101.
2. In presenza di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti, l'Amministrazione, non potendo compiutamente valutare la relativa “domanda di iscrizione” nella “short list”, sarà costretta a rigettarla.
3. I dati personali dell'interessato saranno, in particolare, trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo lecito, corretto ed unicamente per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi (art.5, GDPR).
4. La tracciabilità dei flussi finanziari, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, è garantita tramite comunicazione CIG, così come richiesto dalla Delibera ANAC n°584 del 19/12/2023, confermata, altresì, dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta n°2776/2025 REG.PROV.COLL., pubblicata lo 02/04/2025.
5. La trasparenza, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e contratti” dell'Azienda, del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto (FAQ 5. ANAC del 13/06/2024 e FAQ 15. ANAC del 18/11/2024). I dati raccolti non sono trasmessi all'estero.

6. Il Titolare del trattamento dati è l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*; i Responsabili del trattamento dati sono il Dirigente dell'Ufficio Legale e Anticorruzione ed il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali, Istituzionali e Gestione Legale Sinistri. Per il Titolare ed i Responsabili del trattamento dati, la sede coincide con quella legale dell'Azienda, in Via G.Guerra n°21/17 - 06127, Perugia.

7. All'interessato sono, infine, riconosciuti i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione ("diritto all'oblio"), di limitazione di trattamento e di opposizione, di cui agli artt.15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art.9 – Entrata in vigore e disposizioni di rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione, da parte del Direttore Generale, e sarà pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo <https://www.uslumbria1.it/ammttrasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti-aziendali/>, sub voce **Regolamenti interni**.

2. Anche l'Elenco di avvocati esterni troverà, una volta formato e/o aggiornato, identica evidenza al link di cui al comma 1°.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si applicano:

- le disposizioni contenute nella Legge 31/12/2012, n°247 e s.m.i. ("*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*") e quelle del "Codice Deontologico Forense", modificato nella seduta del 23/02/2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°102 dello 03/05/2024 ed in vigore dallo 02/07/2024;
- limitatamente all'obbligo della Pubblica Amministrazione di verificare sempre l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95, "Codice dei contratti pubblici", quanto sancito dalla Delibera ANAC n°262 del 20/06/2023 e dal Parere ANAC n°57 del 15/11/2023;
- per quanto concerne gli affidamenti diretti di servizi d'importo inferiore a 140.000 euro, il VADEMECUM INFORMATIVO approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 30/07/2024.

4. Si dà, infine, atto che:

- l'art.222, comma 3°, lett.a) del "Codice" dispone che "*Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC: ...vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,*

servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;”;

- l’art.225, comma 16° del “Codice” prevede che, a decorrere dallo 01/07/2023, data in cui le disposizioni del “Codice” ed i relativi allegati hanno acquistato efficacia, “...*in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.*”.

fac-simile di contratto di affidamento

Oggetto: Proposta d'affidamento d'incarico professionale.

Pec _____

Gentile Avvocato _____

Comunichiamo che, in relazione alla controversia _____ (Cfr. *allegato atto*), per cui la S.V. è stata individuata, di comune intesa con la Ns. Direzione Generale, quale patrocinatore del Ns. Ente, lo scrivente Ufficio necessita, quanto prima, di addivenire, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, commi 2°, 3° e 4° del vigente REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI, alla pattuizione del compenso professionale, inerente all'odierna "fase"/all'odierno "grado" di giudizio: Le chiediamo, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, commi 2°, 3°, 6° e 10°, Legge 31/12/2012, n°247 e s.m.i. ("*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*"), di comunicarci, con cortese urgenza, a mezzo Pec (indirizzo: aslumbria1@postacert.umbria.it), Sua disponibilità a patrocinare gli interessi dell'Ente, per l'esatto compenso tabellare pari ad € _____, Spese generali, Cassa Avvocati ed IVA incluse.

Allo scopo, vorrà restituirci debitamente compilato, datato e sottoscritto il presente modulo, corredato, alle pagine 2 e 3, delle informazioni che La riguardano direttamente.

S'intende, sin da ora, che l'accettazione della suddetta proposta dovrà ritenersi, ex art.1326, cod. civ., determinazione "pattizia" dell'omnicomprensivo importo, da fatturare al termine della/del presente "fase"/"grado" di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.2233, comma 1°, cod. civ., così che la S.V. s'impegna a mantenere, poi, nella futura parcellazione, al netto d'eventuali documentate spese di cui all'art.2, comma 2°, D.M. 10/03/2014, n°55 e s.m.i., identico *quantum* delle concordate competenze professionali.

Qualsivoglia variazione in diminuzione od in aumento del pattuito compenso soggiace, peraltro, alle puntuali disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art.7 del vigente REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI.

Cordiali saluti,

Ufficio/U.O.C. _____

(Firma)

Il sottoscritto Avv. _____, nato/a il _____,
a _____, avente Studio Legale in _____, Via
_____, n. _____, codice fiscale _____ e partita
IVA _____,

DICHIARA

- ➔ di accettare integralmente le condizioni giuridiche-economiche di cui sopra, nonché, più in generale, di volersi uniformare alle prescrizioni del REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo <https://www.uslumbria1.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti-aziendali/>, sub voce **Regolamenti interni**;
- ➔ d'impegnarsi, per l'effetto, a rispettare, in sede di futura fatturazione dei propri compensi, tutto quanto già formante materia dell'odierna pattuizione;

Il sottoscritto Avv. _____, consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, ovvero di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA, EX ARTT.46 E 47, D.P.R. n. 445/2000,

- ➔ di essere iscritto all'Albo Professionale dal _____, con maturata esperienza professionale nella specifica materia oggetto d'odierno affidamento d'incarico, pari a certi anni _____;
- ➔ di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari, attivate dall'ordine d'appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

(barrare la sola casella di pertinenza)

NO

- ➔ di essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e d'impegnarsi, comunque, a presentare

certificazione di regolarità contributiva della Cassa Forense, ai fini della liquidazione delle proprie spettanze;

SI

- ➔ di essere soggetto ad iscrizione INPS od INAIL e/o di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di dipendenti o collaboratori e di certificare di essere, comunque, in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali, dovuti ex lege;

- ➔ di essere assicurato, per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (art.12, comma 1°, Legge/ 31/12/2012, n°247 e s.m.i.), con la Compagnia _____, giusta polizza n. _____, avente scadenza _____.

(Data e luogo)

(Firma)

N.B. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione va, altresì, allegata copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

All'Azienda USL Umbria 1

Oggetto: Conferimento incarico. Dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse.

Io sottoscritto Avv....., con riferimento al contenzioso identificato in “Proposta d’affidamento d’incarico professionale”, partecipatami in data, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione, di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art.75, comma 1° del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO di

non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità a svolgere incarichi presso le pubbliche amministrazioni, previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., pienamente consapevole, altresì, del contenuto dell’art.20 dello stesso decreto;

non trovarmi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, previste dall’art.24 del Codice Deontologico Forense;

non aver patrocinato vertenze contro l’Azienda USL Umbria 1, nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico, e d’impegnarmi a non assumere un incarico professionale contro l’Azienda USL Umbria 1, per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con la stessa, come previsto dall’art. 68 del Codice Deontologico Forense;

impegnarmi, infine, a comunicare all’Azienda USL Umbria 1 l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, appena ne venissi a conoscenza e, comunque, non oltre entro 30 giorni dall’insorgere della stessa.

(Data e luogo)

(Firma)

N.B. Ai sensi dell'art.38, D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione va, altresì, allegata copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Informazioni sul trattamento dei dati

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679), circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. Per informazioni di dettaglio sul trattamento dei dati personali, si rinvia al sito web istituzionale, all'indirizzo <https://www.uslumbria1.it/azienda/per-il-cittadino/privacy/>.